



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI
SERVIZIO ARTIGIANATO FIERE MERCATI
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

Oggetto: Art. 21, comma 8 della L.R. n. 24/2013 – Sig. [REDACTED]: Ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato pugliese avverso la conferma di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio di Bari. –

Premessa

Il ricorso è stato presentato in data 8 gennaio 2016, acquisito agli atti d'ufficio al prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] 2016, a nome [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] i di [REDACTED].

Il ricorso è stato presentato avverso la nota del 17.8.2015 con la quale la Camera ha notificato a mezzo raccomandata la cancellazione della Ditta [REDACTED] dall'Albo Artigiani con effetto retroattivo, dal 4.11.2014, data in cui risulta avviata l'attività di tintolavanderia presso la sede di Via [REDACTED]. La cancellazione è motivata dall'assenza dei prescritti requisiti di idoneità igienico sanitaria dei locali dove viene svolta l'attività artigianale.

Poiché la raccomandata veniva rifiutata dalla ditta [REDACTED] Camera ha provveduto ad un nuovo invio in data 18/11/2015. Tale data viene presa in considerazione ai fini dei termini di presentazione del ricorso e dell'ammissibilità dello stesso.

L'impresa [REDACTED] secondo visura camerale estratta d'ufficio, risulta attualmente iscritta alla CCIAA di Bari, con sede in [REDACTED].
Numero REA: [REDACTED] visura camerale riporta la forma giuridica di impresa individuale, con data di iscrizione 21/04/1988 per l'esercizio di attività di "riparazioni macchine ed articoli per l'agricoltura; commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura".

La visura riporta altresì la cancellazione d'ufficio dall'Albo Imprese Artigiane con data accertamento/comunicazione: 17/07/2015 e data cessazione: 04/11/2014.

Documentazione agli atti

1. Ricorso datato 08/01/2016 e principale documentazione allegata:
 - a. nota del 6/05/2011 con la quale il Comune [REDACTED] autorizzava il sig. [REDACTED] Franco a scaricare le acque di fogna dell'immobile sito in contrada [REDACTED];
 - b. parere favorevole dell'ASL BA7 del 16/03/2012 rilasciato al sig. [REDACTED] Franco per l'immobile sito in contrada [REDACTED] e riferito a WC e spogliatoio;
 - c. domanda di permesso a costruire in sanatoria presentata dal sig. Salerno in data 14/02/2014 e relativa nota del Comune di [REDACTED] – Struttura



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI
SERVIZIO ARTIGIANATO FIERE MERCATI
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

Urbanistica - del 20/02/2014 di inammissibilità dell'istanza in applicazione dell'art. 11 del DPR 380/01;

2. nota prot. n. [REDACTED] del 08/02/2016 con la quale l'ufficio regionale ha rappresentato al responsabile dell'Albo Artigiani della CCIAA di Bari e al ricorrente la decisione della CRAP di acquisire elementi di maggior dettaglio anche per tener conto di eventuali novità intervenute nel procedimento utili a dirimere il contenzioso;
3. ulteriori osservazioni presentate dal ricorrente acquisite agli atti in data 1° aprile 2016 e principale documentazione allegata:
 - a. relazione tecnica illustrativa sulla richiesta di permesso a costruire in sanatoria a firma del g. [REDACTED] per conto della ditta Salerno;
 - b. nota del Comune di [REDACTED] Struttura Urbanistica - del 23/02/2016, prot. n. [REDACTED] di avvio del procedimento di diniego del permesso in sanatoria;
 - c. osservazioni al diniego a firma geom. [REDACTED] per conto della ditta [REDACTED]

In sede di trasmissione di ulteriori osservazioni il ricorrente chiede alla Commissione, in subordine, di adottare un provvedimento di sospensione della procedura di cancellazione sino alla definitiva decisione sul richiesto permesso in sanatoria.

Il ricorrente ha trasmesso altri atti che non vengono espressamente citati in quanto riferiti principalmente alla sanatoria edilizia e alla causa civilistica in corso tra i signori Q. [REDACTED] proprietari dell'immobile in c.da [REDACTED] e il ricorrente.

Sintesi del ricorso desunta dalle informative ricevute dalla CCIAA e dagli atti trasmessi dal ricorrente.

La relazione del responsabile dell'Albo presso la CCIAA di Bari specifica quanto segue:

In data 21.3.2013 il Comando di Polizia Locale del Comune di [REDACTED] ha inviato il rapporto informativo n. 6 [REDACTED] alla ex Commissione Provinciale per l'Artigianato (CPA) presso la Camera di Commercio di Bari in applicazione dell'art. 17 della l. n. 689/1981. Il rapporto è relativo ad un sopralluogo in c.da [REDACTED] al fine di verificare la regolarità dei locali ove l'impresa [REDACTED] esercitava l'attività.

La relazione camerale specifica che il Sig. [REDACTED] aveva trasferito l'attività dalla Via [REDACTED] alla contrada [REDACTED], senza avere comunicato la variazione di indirizzo alla CCIAA e che detto immobile non aveva l'idoneità igienico sanitaria.

La ex CPA in data 24/06/2013, sollecitata in data 4/11/2013, ha invitato il sig. [REDACTED] a regolarizzare la pratica di variazione, chiedendo anche la certificazione igienico sanitaria dei locali ove svolgeva l'attività. A seguito di comunicazione del 30/01/2014 di avvio da parte della Camera del procedimento di cancellazione, il sig. [REDACTED] in data 4/03/2014 ha presentato memorie



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI
SERVIZIO ARTIGIANATO FIERE MERCATI
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

difensive. La Camera in data 11/11/2014 ha chiesto alla Polizia Locale di [REDACTED] di effettuare un ulteriore sopralluogo. Con nota del 17/07/2015 il Comune ha confermato che il sig. [REDACTED] esercitava in c.da [REDACTED] l'attività di commercio ed artigianato e che nella sede di via [REDACTED] veniva esercitata da parte di altra impresa attività di tintolavanderia.

In data 17.8.2015 la Camera ha notificato a mezzo raccomandata la cancellazione della Ditta [REDACTED] dall'Albo Artigiani con effetto retroattivo, dal 4.11.2014, data in cui risulta avviata l'attività di tintolavanderia presso la sede di Via [REDACTED]. La Camera precisa che la cancellazione è motivata dall'assenza dei prescritti requisiti di idoneità igienico sanitaria dei locali dove viene svolta l'attività artigianale. Poiché la raccomandata veniva rifiutata dalla ditta [REDACTED] la Camera ha provveduto ad un nuovo invio in data 18/11/2015.

Ai fini di una completa informazione dei fatti va evidenziato che il sig. [REDACTED] nel ricorso ha ritenuto opportuno informare la Commissione anche in merito alla controversia di natura civilistica insorta tra i venditori del locale sito in c.da [REDACTED] e la ditta [REDACTED] acquirente e di natura urbanistica insorta con il Comune di [REDACTED]. Le vicende vengono di seguito riportate in estrema sintesi in quanto estranee alla competenza della CRAP.


Il sig. [REDACTED] stipulava atto compromissorio con i proprietari dell'immobile sito in C.da [REDACTED] e chiedeva egli stesso al Comune a sanatoria il permesso di costruire relativo ad un vano adibito a servizi igienico – sanitari e per la costruzione di un soppalco a piano ammezzato. Il Comune nega il permesso in quanto "il richiedente non dimostra di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 380/01", cioè il richiedente non è proprietario dell'immobile.

Su ricorso del [REDACTED] il Giudice del Tribunale di Bari, con sentenza del 07/08/2015, ordinava ai venditori la presentazione della richiesta a sanatoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sentenza. I venditori ottemperavano alla sentenza in data 22/12/2015, ma il Comune con nota prot. n. 5242 del 23/02/2016 ha comunicato l'avvio del procedimento di diniego in quanto "l'intervento contrasta con l'articolo 25 delle NTA del PRG che non prevede l'ampliamento nei limiti del 20% per gli immobili successivi al 1967". Con la stessa nota il Comune notifica l'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per le opere abusive non sanabili.

Per completezza si precisa che il ricorrente ha anche trasmesso le controdeduzioni inviate al CTU del Comune in data 04/03/2016 a firma del geom. [REDACTED] contestando i motivi di diniego della sanatoria e sostenendo anche la propria posizione in base alla sentenza del Consiglio di Stato n. 01366/2013 che, a parere del ricorrente, riguarda un analogo caso di sanatoria edilizia.

Decisione

Preliminarmente si rileva che la CRAP, Commissione regionale per l'Artigianato Pugliese, è stata istituita dalla l.r. 24/2013 che detta le norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese. La legge attribuisce alla Commissione, tra l'altro, il compito di garantire la corretta applicazione della norma, nel rispetto delle finalità e dei principi previsti dalla legge stessa.



3



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI
SERVIZIO ARTIGIANATO FIERE MERCATI
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE**

Nei limiti di tale competenza la Commissione rileva che l'acquisizione di certificazione attestante la sussistenza dei requisiti igienico – sanitari del locale ove viene esercitata l'attività artigianale è elemento indispensabile per l'iscrizione all'Albo delle imprese Artigiane.

L'accertamento di tale requisito è affidato dalla norma regionale alla Camera di Commercio competente per territorio. Conseguentemente non può essere concessa la richiesta sospensiva del procedimento di cancellazione in quanto la Commissione non può valutare, per incompetenza, la procedura di sanatoria urbanistica di competenza esclusiva del Comune.

Per tutti i motivi sopra esposti il ricorso viene rigettato. Resta inteso che la ditta potrà re-iscriversi all'Albo Artigiani non appena in possesso dei requisiti di legge.

La presente decisione viene notificata al sig. [REDACTED] per il tramite dell'avv. [REDACTED] al responsabile dell'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio di Bari.

In applicazione dell'articolo 6, comma 7 del r.r. 3/2015, contro la presente decisione della CRAP è ammesso ricorso davanti al Tribunale competente per territorio.

Bari, 5 aprile 2016

Il Presidente: Teresa Lisi

Il Segretario: Grazia Mastrorilli

I componenti:

Umberto Antonio Castellano

Gianna Mastrini

Giovanni Nicastri

Carlo Antonio Ramunno